



Segreteria SIDI
Via dei Taurini, 19
00185 ROMA ITALIA
Tel 39 06 49937652 fax 39 06 44340025
www.sidi-isil.it info@sidi-isil.it

SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it)

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

A) Informazioni generali

Nome: FEDERICA

Cognome: MORRONE

Indirizzo e-mail: federica.morrone@unical.it

Indirizzo: Via Alessandro Volta, 144 - 87036 Rende (CS)

B) Informazioni sulla tesi

Titolo della tesi di dottorato: La tutela del lavoratore migrante negli ordinamenti internazionale e comunitario. Aspetti normativi e procedurali

Ciclo di dottorato e anno di inizio: XIX - 2004/05

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI *FEDERICO II*

Tutor della tesi di dottorato: Prof.ssa Talitha Vassalli di Dachenhausen

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009):

- Discussione della tesi: febbraio 2008

Abstract della tesi di dottorato (massimo 2 pagine):

La premessa da cui tale lavoro trae ispirazione attiene alla constatazione che le migrazioni internazionali costituiscono un interessante parametro di riferimento per valutare le trasformazioni economiche, sociali e culturali in atto nella società attuale. In essa, infatti, coesistono due diverse tendenze: l'una riconducibile al fenomeno di interdipendenza economica, noto come "globalizzazione", che tende ad evidenziare l'enorme disparità economica già esistente tra i Paesi meno avanzati e i Paesi industrializzati, contribuendo ad incrementare il movimento transfrontaliero delle persone; l'altra fondata sulla "conservazione" del potere sovrano da parte degli Stati che, pur disponendo di un discreto margine di autonomia nella determinazione delle condizioni di ingresso, soggiorno e allontanamento dei migranti, assistono ad una progressiva limitazione della propria sovranità derivante dagli obblighi internazionali che oggi regolano il fenomeno in esame.

Per quanto il fenomeno migratorio internazionale si presti ad essere analizzato sotto un duplice aspetto, l'uno relativo alla presenza di elementi di coercizione (c.d. *migrazioni forzate*), e l'altro alla semplice volontà di cercare migliori opportunità di vita e di lavoro in un Paese che non sia quello di appartenenza (c.d. *migrazioni volontarie*), il nostro lavoro riguarderà prevalentemente questo secondo profilo e, in particolare, la dimensione economica delle migrazioni internazionali. Tra le ragioni che ci hanno indotto a prendere in esame questo specifico ambito vi è senza dubbio l'intenzione di approfondire uno degli aspetti principali della cooperazione internazionale multilaterale, ossia la tutela dei diritti del lavoratore occupato in un Paese diverso da quello di appartenenza. Tale prospettiva risulta di particolare interesse in ragione della condizione di vulnerabilità in cui versa tale categoria di soggetti migranti. Vi sono, infatti, alcuni elementi (l'irregolarità della condizione giuridica o la durata della permanenza nello Stato di occupazione) che condizionano in maniera più o meno determinante il livello di protezione dei loro diritti. Per tale ragione, appare quanto mai opportuno analizzare l'attuale disciplina internazionale volta ad assicurare ai lavoratori migranti uno *standard* minimo di trattamento sia sotto il profilo della non-discriminazione che della tutela dei diritti umani al fine di definire un quadro sufficientemente chiaro delle garanzie che l'ordinamento giuridico internazionale offre a tali soggetti.

Definito in via generale l'oggetto dell'indagine, è opportuno chiarire che dal punto di vista metodologico un studio che si propone di analizzare il sistema delle fonti internazionali in materia di migrazioni economiche, non può essere condotto se non successivamente all'individuazione dei soggetti principalmente coinvolti, ossia i lavoratori migranti. Tale operazione passa preliminarmente attraverso il tentativo di definire il *migrante* come categoria giuridica autonoma. La pluralità di cause che determinano lo spostamento transfrontaliero di individui o gruppi (trasformazioni politiche, economiche, religiose, sociali, e ambientali) unitamente alla molteplicità dei soggetti migranti coinvolti (rifugiati, richiedenti asilo, profughi, apolidi, lavoratori migranti, ecc.) rendono assai difficile ricostruire i caratteri essenziali di una definizione onnicomprensiva del termine *migrante*. Tuttavia, tali premesse a nostro avviso non ostacolano il tentativo di ricostruire una definizione di "lavoratore migrante" nell'ambito di taluni ordinamenti giuridici sovranazionali mediante una ricognizione sommaria della prassi normativa pertinente.

Quanto all'individuazione delle fonti internazionali che disciplinano la condizione giuridica del lavoratore migrante, l'indagine è stata condotta prendendo in esame gli ordinamenti giuridici di talune organizzazioni internazionali (ONU, OIL, Consiglio d'Europa e UE).

Per quanto riguarda il sistema delle Nazioni Unite, va osservato che nonostante il notevole incremento delle iniziative promosse negli ultimi anni dagli organi di tale Organizzazione volte al rafforzamento della cooperazione multilaterale in materia di migrazioni internazionali, una specifica normativa sui lavoratori migranti è stata introdotta solo di recente con l'adozione nel 1990 della Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia entrata in vigore nel 2003. Questa la ragione per la quale si è reso necessario, in via preliminare, inquadrare la tutela di tali soggetti nel più generale sistema di protezione internazionale dei diritti umani prendendo in esame quelle norme che regolano più da vicino i rapporti tra Stato territoriale e non cittadini (clausola di non discriminazione, diritto alla libertà di movimento, divieto di espulsione e diritto all'assistenza diplomatica e consolare), e successivamente, analizzare alcuni dei tratti innovativi della suddetta Convenzione.

Nell'ambito settoriale di competenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro una specifica normativa a tutela dei lavoratori migranti è stata introdotta con l'adozione della *Convenzione sulla migrazione per motivi di lavoro* del 1949 (n. 97) e della *Convenzione sui lavoratori migranti* del 1975 (n. 143). Nel tentativo di ricostruire il quadro normativo di riferimento applicabile ai lavoratori migranti sulla base degli strumenti

suddetti e della prassi pertinente, si è reso necessario rinviare preliminarmente a quell'insieme di norme, c.d. "core labour standards", che attribuiscono dei diritti fondamentali in materia di lavoro a tutti i lavoratori indipendentemente dalla nazionalità o dalla particolare condizione giuridica.

Inoltre, ha costituito oggetto di analisi il contesto regionale del Consiglio d'Europa nell'ambito del quale è stata adottata una specifica normativa a tutela dei lavoratori migranti, la *Convenzione europea sullo status di lavoratore migrante* del 1977. Si tratta di uno strumento che presenta alcuni tratti distintivi rispetto alle convenzioni adottate dalle Nazioni Unite e dall'OIL. L'ambito di applicazione della Convenzione europea del 1977, infatti, è limitato ai soli lavoratori in possesso della cittadinanza di uno Stato membro del Consiglio d'Europa (ne consegue, l'obbligo da parte di ciascun contraente di rispettare reciprocamente gli impegni assunti sul piano internazionale) e che abbiano ottenuto una specifica autorizzazione da parte dello Stato ospite in cui intendono esercitare un'attività lavorativa (ossia coloro i quali si trovano in condizione regolare).

La trattazione ha riguardato, inoltre, l'analisi comparata dei tre diversi ordinamenti giuridici summenzionati con riferimento a quelle norme che riconoscono una serie di diritti sostanziali in favore dei lavoratori migranti. Abbiamo ritenuto di dover porre l'attenzione su quelle norme e quei principi (il principio dell'eguaglianza di trattamento rispetto ai nazionali, il diritto di accedere ad un'occupazione liberamente scelta e, dunque il divieto di lavoro forzato, le libertà sindacali e il diritto alla sicurezza sociale) che a nostro avviso rappresentano il nucleo essenziale dei diritti appartenenti alla sfera lavorativa, ma che rischiano di trovare scarsa applicazione nei confronti dei lavoratori migranti. Se, in linea di principio, la condizione migratoria non dovrebbe compromettere l'esercizio dei diritti in materia di lavoro, di fatto rischia di pregiudicarne in maniera significativa il godimento specie nei confronti di coloro i quali risiedono irregolarmente nel territorio dello Stato ospite. Tale situazione, come vedremo, ingenera una serie di fenomeni di sfruttamento sessuale ed economico configurabili come "moderne" forme di schiavitù.

Infine, particolare attenzione è stata dedicata agli ordinamenti giuridici comunitario e dell'Unione europea all'interno dei quali trovano applicazione sia norme di rango primario (si pensi al titolo IV TCE) in materia di immigrazione, sia norme derivate che istituiscono regimi speciali in favore dei c.d. lavoratori extracomunitari che svolgono un'attività lavorativa nel territorio di uno degli Stati membri. La parte conclusiva dell'indagine, infatti, tenta di ripercorrere le fasi più significative dell'attività legislativa comunitaria in materia di politica migratoria europea tenendo conto delle principali innovazioni introdotte dal Trattato di Amsterdam. Accanto alle iniziative volte al consolidamento dello status di cittadino di Paesi terzi all'interno del territorio dell'Unione mediante il riconoscimento di una serie di garanzie che vanno dal ricongiungimento familiare al permesso di soggiorno per i residenti di lungo periodo, alla tutela di coloro che migrano per motivi di studio o di lavoro, una particolare attenzione è stata rivolta all'adozione di misure dirette al contrasto dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani tra il primo e il terzo pilastro UE funzionali alla realizzazione di uno spazio di sicurezza, libertà e giustizia. Infine, nell'ambito delle relazioni esterne dell'UE una particolare attenzione è stata posta sugli accordi di cooperazione e di associazione stipulati con i Paesi terzi e i programmi regionali di assistenza tecnica e finanziaria che includono la c.d. "clausola sull'immigrazione", ossia prevedono misure di contrasto all'immigrazione illegale; nonché sugli accordi di riammissione stipulati dalla Comunità con i Paesi terzi in virtù dei quali le Parti contraenti si impegnano a riammettere nel proprio territorio i rispettivi cittadini oggetto di eventuali provvedimenti di allontanamento. In ultimo, si è rilevato che la previsione di una gestione multilaterale del fenomeno migratorio trova spazio anche in una serie di iniziative che la stessa Comunità ha condotto in collaborazione con altre organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL e le Nazioni Unite.